

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1013/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1014/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1015/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 5
- Regolamento (CEE) n. 1016/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 9
- Regolamento (CEE) n. 1017/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 13
- Regolamento (CEE) n. 1018/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali 18
- Regolamento (CEE) n. 1019/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 34
- Regolamento (CEE) n. 1020/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 38
- Regolamento (CEE) n. 1021/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 40
- Regolamento (CEE) n. 1022/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto 42

Prezzo : Lire 2 500

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

| | |
|--|----|
| Regolamento (CEE) n. 1023/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto | 45 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1024/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità | 48 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1025/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte | 51 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1026/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 per quanto concerne alcune modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità | 52 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2320/74 nonché modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 571/78 | 53 |
| Regolamento (CEE) n. 1028/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento | 59 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1029/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità | 63 |
| Regolamento (CEE) n. 1030/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione | 71 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione | 72 |
| Regolamento (CEE) n. 1032/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria | 77 |
| Regolamento (CEE) n. 1033/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero | 79 |
| Regolamento (CEE) n. 1034/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio | 80 |
| Regolamento (CEE) n. 1035/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio | 81 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Prelievi |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 83,06 |
| 10.01 B | Frumento duro | 127,24 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.02 | Segala | 79,61 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 72,89 |
| 10.04 | Avena | 78,12 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 68,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 79,98 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 78,97 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 128,36 |
| 11.01 B | Farine di segala | 123,52 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 208,35 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 137,05 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0,67 | 0,67 | 0,84 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0,33 | 0,33 | 2,18 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0,94 | 0,94 | 1,16 |

B. Malto

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,50 | 1,50 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0,89 | 0,89 | 1,12 | 1,12 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77⁽³⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 22 maggio 1978 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 995/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 1.

che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,50 UC per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 ⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1 UC per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,50 UC per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui

mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali ; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1029/78 ⁽⁴⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.

considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,20 UC per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 2170/73, del 31 luglio 1973, recante conclusione dell'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2862/77⁽²⁾ ;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune ;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva ;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato, durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente ;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha avuto notizia, risulta che i prelievi per i bovini adulti e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 330 del 23. 12. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 22 maggio 1978

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Austria/Svezia/Svizzera | Altri paesi terzi |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | — Peso vivo — | |
| 01.02 A II a) (a) | — | 53,356 |
| 01.02 A II b) (b) | 31,546 | 59,633 |
| | — Peso netto — | |
| 02.01 A II a) 1 aa) (a) | — | 101,377 |
| 02.01 A II a) 1 bb) | 59,938 | 113,303 |
| 02.01 A II a) 2 aa) (a) | — | 81,101 |
| 02.01 A II a) 2 bb) | 47,950 | 90,643 |
| 02.01 A II a) 3 aa) (a) | — | 121,652 |
| 02.01 A II a) 3 bb) | 71,925 | 135,964 |
| 02.01 A II a) 4 aa) | 89,906 | 169,956 |
| 02.01 A II a) 4 bb) | 102,841 | 194,405 |
| 02.06 C I a) 1 | 89,906 | 169,956 |
| 02.06 C I a) 2 | 102,841 | 194,405 |
| 16.02 B III b) 1 aa) | 102,841 | 194,405 |

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, e totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

— da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e

— dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 5,5 unità di conto con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 22 maggio 1978 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 995/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978⁽⁴⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 1.

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1029/78⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritme-

tica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,20 UC per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.

funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato, durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di

cui la Commissione ha avuto notizia, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 22 maggio 1978

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo |
|--------------------------------------|----------------|
| | — Peso netto — |
| 02.01 A II b) 1 | 126,983 |
| 02.01 A II b) 2 | 101,587 (a) |
| 02.01 A II b) 3 | 158,729 |
| 02.01 A II b) 4 aa) | 190,476 |
| 02.01 A II b) 4 bb) 11 | 158,729 (a) |
| 02.01 A II b) 4 bb) 22 (b) | 158,729 (a) |
| 02.01 A II b) 4 bb) 33 | 218,411 (a) |

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1000/78⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1978/1979 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 999/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 823/68 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b)

che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che per i prodotti del gruppo 11, originari e in provenienza dai paesi terzi, per i quali è constatato che, all'importazione nella Comunità, il prezzo praticato per tali prodotti non è inferiore a 150 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 2 o a 130 unità di conto, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3 o a 115 unità di conto, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 4, il prelievo applicabile per 100 chilogrammi di prodotto è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), del regolamento (CEE) n. 804/68, all'esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che alla constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato, in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune;

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva;
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(UC/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

| Numero della tariffa doganale comune | Codice | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 04.01 A I a) | 0110 | 21,67 |
| 04.01 A I b) | 0120 | 19,67 |
| 04.01 A II a) 1 | 0130 | 19,67 |
| 04.01 A II a) 2 | 0140 | 24,22 |
| 04.01 A II b) 1 | 0150 | 18,67 |
| 04.01 A II b) 2 | 0160 | 23,22 |
| 04.01 B I | 0200 | 49,62 |
| 04.01 B II | 0300 | 104,97 |
| 04.01 B III | 0400 | 166,22 |
| 04.02 A I | 0500 | 15,30 |
| 04.02 A II a) 1 | 0620 | 94,09 |
| 04.02 A II a) 2 | 0720 | 125,88 |
| 04.02 A II a) 3 | 0820 | 127,88 |
| 04.02 A II a) 4 | 0920 | 138,63 |
| 04.02 A II b) 1 | 1020 | 88,09 |
| 04.02 A II b) 2 | 1120 | 119,88 |
| 04.02 A II b) 3 | 1220 | 121,88 |
| 04.02 A II b) 4 | 1320 | 132,63 |
| 04.02 A III a) 1 | 1420 | 21,51 |
| 04.02 A III a) 2 | 1520 | 29,04 |
| 04.02 A III b) 1 | 1620 | 104,97 |
| 04.02 A III b) 2 | 1720 | 166,22 |
| 04.02 B I a) | 1820 | 30,00 |
| 04.02 B I b) 1 aa) | 2220 | per kg 0,8809 ⁽⁹⁾ |
| 04.02 B I b) 1 bb) | 2320 | per kg 1,1988 ⁽⁹⁾ |
| 04.02 B I b) 1 cc) | 2420 | per kg 1,3263 ⁽⁹⁾ |
| 04.02 B I b) 2 aa) | 2520 | per kg 0,8809 ⁽¹⁰⁾ |
| 04.02 B I b) 2 bb) | 2620 | per kg 1,1988 ⁽¹⁰⁾ |
| 04.02 B I b) 2 cc) | 2720 | per kg 1,3263 ⁽¹⁰⁾ |
| 04.02 B II a) | 2820 | 34,18 |
| 04.02 B II b) 1 | 2910 | per kg 1,0497 ⁽¹⁰⁾ |
| 04.02 B II b) 2 | 3010 | per kg 1,6622 ⁽¹⁰⁾ |
| 04.03 A | 3110 | 190,85 |
| 04.03 B | 3210 | 232,84 |
| 04.04 A I a) 1 | 3321 | 15,00 |
| 04.04 A I a) 2 | 3420 | 130,26 ⁽¹¹⁾ |
| 04.04 A I b) 1 aa) | 3521 | 15,00 |
| 04.04 A I b) 1 bb) | 3619 | 130,26 ⁽¹¹⁾ |
| 04.04 A I b) 2 | 3719 | 130,26 ⁽¹¹⁾ |
| 04.04 A II | 3800 | 130,26 |
| 04.04 B | 3900 | 165,10 ⁽¹²⁾ |
| 04.04 C | 4000 | 131,07 |
| 04.04 D I | 4120 | 30,00 |
| 04.04 D II a) 1 | 4410 | 121,54 |
| 04.04 D II a) 2 | 4510 | 132,30 |
| 04.04 D II b) | 4610 | 212,30 |
| 04.04 E I a) | 4710 | 165,10 |
| 04.04 E I b) 1 aa) | 4834 | 15,00 |
| 04.04 E I b) 1 bb) | 4850 | 170,64 |

| Numero della tariffa doganale comune | Codice | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--------|------------------------|
| 04.04 E I b) 2 aa) | 4922 | 127,50 ⁽¹³⁾ |
| 04.04 E I b) 2 bb) | 5022 | 127,50 ⁽¹⁴⁾ |
| 04.04 E I b) 3 | 5030 | 127,50 ⁽¹⁵⁾ |
| 04.04 E I b) 4 | 5060 | 127,50 ⁽¹⁵⁾ |
| 04.04 E I b) 5 | 5120 | 127,50 |
| 04.04 E I c) 1 | 5210 | 95,63 |
| 04.04 E I c) 2 | 5250 | 207,50 |
| 04.04 E II a) | 5310 | 165,10 |
| 04.04 E II b) | 5410 | 207,50 |
| 17.02 A II ⁽¹⁶⁾ | 5500 | 18,95 |
| 21.07 F I | 5600 | 18,95 |
| 23.07 B I a) 3 | 5700 | 68,07 |
| 23.07 B I a) 4 | 5800 | 88,33 |
| 23.07 B I b) 3 | 5900 | 82,44 |
| 23.07 B I c) 3 | 6000 | 67,27 |
| 23.07 B II | 6100 | 88,33 |

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 6,00 UC,
- c) 13,76 UC.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 13,76 UC.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 53,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 73,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 73,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

NB : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1018/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato

in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/77⁽⁴⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi indicati nell'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 04.01 | <p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> | <p>0110 00</p> <p>0120 00</p> <p>0130 10</p> <p>0130 22</p> <p>0130 31</p> <p>0140 00</p> | <p>4,93</p> <p>—</p> <p>1,47</p> <p>1,29</p> <p>4,26</p> <p>5,28</p> <p>6,94</p> <p>6,03</p> <p>7,64</p> <p>7,00</p> <p>6,51</p> <p>8,89</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 04.01 (seguito) | <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 ‰ :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 ‰</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 ‰ e inferiore o uguale a 3 ‰</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 ‰</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>2. superiore a 4 ‰</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex I. superiore a 6 ‰ e inferiore o uguale a 21 ‰ :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 ‰</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 ‰ e inferiore o uguale a 17 ‰</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 ‰</p> <p>II. superiore a 21 ‰ e inferiore o uguale a 45 ‰ :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 ‰</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 ‰ e inferiore o uguale a 39 ‰</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 ‰</p> <p>III. superiore a 45 ‰ :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 ‰</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 ‰ e inferiore o uguale a 80 ‰</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 ‰</p> | <p>0150 10</p> <p>0150 21</p> <p>0150 31</p> <p>0160 00</p> <p>0200 05</p> <p>0200 11</p> <p>0200 21</p> <p>0300 12</p> <p>0300 13</p> <p>0300 20</p> <p>0400 11</p> <p>0400 22</p> <p>0400 30</p> | <p>1,29</p> <p>4,40</p> <p>6,94</p> <p>5,34</p> <p>7,00</p> <p>5,79</p> <p>15,62</p> <p>24,32</p> <p>36,73</p> <p>43,82</p> <p>68,11</p> <p>44,59</p> <p>75,74</p> <p>86,38</p> <p>127,16</p> <p>148,44</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 04.02 | <p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 ‰</p> <p>2. superiore a 1,5 ‰ ed inferiore o uguale a 27 ‰ :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 ‰</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 ‰ e inferiore o uguale a 17 ‰</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 ‰ e inferiore o uguale a 25 ‰</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 ‰</p> <p>3. superiore a 27 ‰ ed inferiore o uguale a 29 ‰</p> <p>4. superiore a 29 ‰ :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 ‰</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 ‰</p> <p>b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 ‰</p> <p>2. superiore a 1,5 ‰ ed inferiore o uguale a 27 ‰ :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 ‰</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 ‰ e inferiore o uguale a 17 ‰</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 ‰ e inferiore o uguale a 25 ‰</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 ‰</p> <p>3. superiore a 27 ‰ ed inferiore o uguale a 29 ‰</p> <p>4. superiore a 29 ‰ :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 ‰</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 ‰</p> | <p>0620 00</p> <p>0720 00</p> <p>0720 20</p> <p>0720 30</p> <p>0720 40</p> <p>0820 00</p> <p>0920 10</p> <p>0920 20</p> <p>1020 00</p> <p>1120 10</p> <p>1120 20</p> <p>1120 30</p> <p>1120 40</p> <p>1220 00</p> <p>1320 10</p> <p>1320 20</p> | <p>66,54</p> <p>66,54</p> <p>79,09</p> <p>85,32</p> <p>93,55</p> <p>95,62</p> <p>97,65</p> <p>110,01</p> <p>66,54</p> <p>66,54</p> <p>79,09</p> <p>85,32</p> <p>93,55</p> <p>95,62</p> <p>97,65</p> <p>110,01</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| 04.02 (seguito) | III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati : | | |
| | a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : | | |
| | 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : | | |
| | (aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse : | | |
| | (11) inferiore o uguale a 3 % | 1420 12 | — |
| | (22) superiore a 3 % | 1420 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — i paesi vicini alla Comunità | | 6,03 |
| | — le altre destinazioni | | 7,64 |
| | (bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse : | | |
| | (11) inferiore o uguale a 3 % | 1420 50 | — |
| | (22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 % | 1420 60 | 15,01 |
| | (33) superiore a 7,4 % | 1420 70 | 20,16 |
| | 2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : | | |
| | (aa) inferiore a 15 % in peso | 1520 10 | 15,62 |
| | (bb) uguale o superiore a 15 % in peso | 1520 20 | 23,91 |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : | | |
| | 1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : | | |
| | (aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse : | | |
| | (11) inferiore o uguale a 3 % | 1620 70 | — |
| | (22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 % | 1630 00 | 6,03 |
| | (33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 % | 1630 10 | 15,62 |
| | (44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 % | 1630 20 | 24,32 |
| | (55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % | 1630 30 | 43,82 |
| | (66) superiore a 39 % | 1630 40 | 75,74 |
| | (bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse : | | |
| | (11) inferiore o uguale a 3 % | 1630 50 | — |
| | (22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 % | 1630 60 | 15,01 |
| | (33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 % | 1630 70 | 20,16 |
| | (44) superiore a 8,9 % | 1630 80 | 23,91 |
| | 2. superiore a 45 % | 1720 00 | 86,38 |
| | B. con aggiunta di zuccheri : | | |
| | I. latte e crema di latte, in polvere o granulati : | | |
| | ex b) altri, escluso il siero di latte : | | |
| | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : | | |
| | aa) inferiore o uguale a 1,5 % | 2220 00 | 0,6654 ⁽¹⁾ per kg |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| 04.02 (seguito) | bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % : | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % | 2320 10 | 0,6654 ⁽¹⁾ per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % | 2320 20 | 0,7909 ⁽¹⁾ per kg |
| | (33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % | 2320 30 | 0,8532 ⁽¹⁾ per kg |
| | (44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % | 2320 40 | 0,9355 ⁽¹⁾ per kg |
| | cc) superiore a 27 % : | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % | 2420 10 | 0,9562 ⁽¹⁾ per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % | 2420 20 | 1,1001 ⁽¹⁾ per kg |
| | 2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse : | | |
| | aa) inferiore o uguale a 1,5 % | 2520 00 | 0,6654 ⁽¹⁾ per kg |
| | bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % : | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % | 2620 10 | 0,6654 ⁽¹⁾ per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % | 2620 20 | 0,7909 ⁽¹⁾ per kg |
| | (33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % | 2620 30 | 0,8532 ⁽¹⁾ per kg |
| | (44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % | 2620 40 | 0,9355 ⁽¹⁾ per kg |
| | cc) superiore a 27 % : | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % | 2720 10 | 0,9562 ⁽¹⁾ per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % | 2720 20 | 1,1001 ⁽¹⁾ per kg |
| | ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati : | | |
| | ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % : | | |
| | (1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : | | |
| | (aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse : | | |
| | (11) inferiore o uguale a 3 % | 2810 11 | — ⁽¹⁾ per kg |
| | (22) superiore a 3 % | 2810 12 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — i paesi vicini alla Comunità | | 0,0603 ⁽¹⁾ per kg |
| | — le altre destinazioni | | 0,0764 ⁽¹⁾ per kg |
| | (bb) uguale o superiore a 15 % in peso | 2810 15 | 14,42 ⁽²⁾ |
| | (2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso | 2810 20 | 24,75 ⁽²⁾ |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 04.02 (seguito) | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : ex 1. inferiore o uguale a 45 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % (ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % 2. superiore a 45 % | 2910 70 3010 00 | 14,42 ⁽²⁾ 0,2432 ⁽¹⁾ per kg 0,4382 ⁽¹⁾ per kg 0,7574 ⁽¹⁾ per kg 0,8638 ⁽¹⁾ per kg |
| 04.03 | Burro : ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale : (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 % (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 % (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % (IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : (I) inferiore o uguale a 99,5 % (II) superiore a 99,5 % | 3110 05 3110 16 3110 22 3110 32 3210 10 3210 20 | 124,38 156,45 160,45 164,52 164,52 212,65 |
| 04.04 | Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ : ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere : II. altri per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — le altre destinazioni | 3800 00 4000 00 | 73,19 — 57,03 — 55,75 94,74 26,91 81,77 37,71 49,73 78,19 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 04.04 (seguito) | <p>D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :</p> <p>(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni | <p>4410 10</p> <p>4410 20</p> <p>4410 30</p> <p>4410 40</p> | <p>8,84</p> <p>17,81</p> <p>19,13</p> <p>17,52</p> <p>5,30</p> <p>31,87</p> <p>8,84</p> <p>17,81</p> <p>19,13</p> <p>17,52</p> <p>5,30</p> <p>31,87</p> <p>13,06</p> <p>26,33</p> <p>28,23</p> <p>25,89</p> <p>7,84</p> <p>47,21</p> <p>8,84</p> <p>17,81</p> <p>19,13</p> <p>17,52</p> <p>5,30</p> <p>31,87</p> |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| 04.04 (seguito) | (22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % | 4410 50 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 13,06 |
| | — la zona D | | 26,33 |
| | — la zona E | | 28,23 |
| | — il Canada | | 25,89 |
| | — la Svizzera | | 7,84 |
| | — le altre destinazioni | | 47,21 |
| | (33) uguale o superiore a 40 % | 4410 60 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 19,08 |
| | — la zona D | | 38,45 |
| | — la zona E | | 41,15 |
| | — il Canada | | 37,82 |
| | — la Svizzera | | 11,44 |
| | — le altre destinazioni | | 69,06 |
| | ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca : | | |
| | (aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % | 4510 10 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 8,84 |
| | — la zona D | | 17,81 |
| | — la zona E | | 19,13 |
| | — il Canada | | 17,52 |
| | — la Svizzera | | 5,30 |
| | — le altre destinazioni | | 31,87 |
| | (bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % | 4510 20 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 13,06 |
| | — la zona D | | 26,33 |
| | — la zona E | | 28,23 |
| | — il Canada | | 25,89 |
| | — la Svizzera | | 7,84 |
| | — le altre destinazioni | | 47,21 |
| | (cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % | 4510 30 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 19,08 |
| | — la zona D | | 38,45 |
| | — la zona E | | 41,15 |
| | — il Canada | | 37,82 |
| | — la Svizzera | | 11,44 |
| | — le altre destinazioni | | 69,06 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|--|---------|---|
| 04.04 (seguito) | (dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (11) inferiore a 55 % | 4510 40 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 19,08 |
| | — la zona D | | 38,45 |
| | — la zona E | | 41,15 |
| | — il Canada | | 37,82 |
| | — la Svizzera | | 11,44 |
| | — le altre destinazioni | | 69,06 |
| | (22) uguale o superiore a 55 % | 4510 50 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 22,64 |
| | — la zona D | | 45,62 |
| | — la zona E | | 48,83 |
| | — il Canada | | 45,00 |
| | — la Svizzera | | 13,58 |
| | — le altre destinazioni | | 81,98 |
| | b) superiore a 36 % | 4610 00 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 22,64 |
| | — la zona D | | 45,62 |
| | — la zona E | | 48,83 |
| | — il Canada | | 45,00 |
| | — la Svizzera | | 13,58 |
| | — le altre destinazioni | | 81,98 |
| | E. altri : | | |
| | I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : | | |
| | ex a) inferiore o uguale a 47 % : | | |
| | (1) Grana, Parmigiano Reggiano | 4710 11 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D | | 121,16 |
| | — la zona E | | 86,02 |
| | — il Canada | | 102,52 |
| | — la Svizzera | | 91,64 |
| | — le altre destinazioni | | 121,16 |
| | (2) Fiore Sardo, Pecorino | 4710 16 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D | | 129,79 |
| | — la zona E | | 97,02 |
| | — il Canada | | 104,02 |
| | — la Svizzera | | 100,27 |
| | — le altre destinazioni | | 129,79 |
| | (3) altri (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % | 4710 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D | | 121,16 |
| | — la zona E | | 86,02 |
| | — il Canada | | 102,52 |
| | — la Svizzera | | 91,64 |
| | — le altre destinazioni | | 121,16 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| 04.04 (seguito) | b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : | | |
| | 1. Cheddar : | | |
| | ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % | 4850 00 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 26,66 |
| | — la zona D | | 53,77 |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | 36,76 |
| | — la Svizzera | | 16,00 |
| | — le altre destinazioni | | 88,26 |
| | ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) | 5120 12 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 15,51 |
| | — la zona D | | 31,27 |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | 17,47 |
| | — la Svizzera | | 3,99 |
| | — le altre destinazioni | | 34,50 |
| | (bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) | 5120 16 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 17,83 |
| | — la zona D | | 35,94 |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | 35,56 |
| | — la Svizzera | | 4,40 |
| | — le altre destinazioni | | 56,96 |
| | (cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) | 5120 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 21,24 |
| | — la zona D | | 42,82 |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | 42,23 |
| | — la Svizzera | | 4,73 |
| | — le altre destinazioni | | 69,05 |
| | (dd) uguale o superiore a 39 % : | | |
| | (11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano | 5120 31 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D | | 110,00 |
| | — la zona E | | 90,89 |
| | — il Canada | | 96,39 |
| | — la Svizzera | | 35,29 |
| | — le altre destinazioni | | 120,12 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--|---|----------------------|---|
| 04.04 (seguito) | (22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit | 5120 44 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 37,01 |
| | — la zona D | | 62,90 |
| | — la zona E | | 39,03 |
| | — il Canada | | 56,33 |
| | — la Svizzera | | 16,96 |
| — le altre destinazioni | 80,55 | | |
| (33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 5120 54 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | 39,92 | |
| — la zona D | | 62,90 | |
| — la zona E | | 36,07 | |
| — il Canada | | 50,32 | |
| — la Svizzera | | 16,96 | |
| — le altre destinazioni | 69,71 | | |
| (44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester | 5120 58 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | 26,66 | |
| — la zona D | | 53,77 | |
| — la zona E | | 36,62 | |
| — il Canada | | 50,21 | |
| — la Svizzera | | 16,00 | |
| — le altre destinazioni | 82,64 | | |
| (55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 % | 5120 59 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — la zona E | | 21,68 | |
| — il Canada | | 25,68 | |
| — le altre destinazioni | 36,71 | | |
| (66) Feta | 5120 82 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — la zona D | | 41,17 ⁽⁴⁾ | |
| — la zona E | | 9,08 ⁽⁴⁾ | |
| — il Canada | | 39,93 ⁽⁴⁾ | |
| — la Svizzera | | 12,00 ⁽⁴⁾ | |
| — la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D | | 78,21 ⁽⁴⁾ | |
| — le altre destinazioni | 65,35 ⁽⁴⁾ | | |
| (77) Colby, Monterey | 5120 83 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | 26,66 | |
| — la zona D | | 53,77 | |
| — la zona E | | — | |
| — il Canada | | 50,21 | |
| — la Svizzera | | 16,00 | |
| — le altre destinazioni | 82,64 | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| 04.04 (seguito) | (88) altri (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : | | |
| | (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % | 5120 87 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D | | 53,77 |
| | — la Svizzera | | 15,00 |
| | — la zona E | | 56,59 |
| | — il Canada | | 71,01 |
| | — le altre destinazioni | | 88,51 |
| | (bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % | 5120 92 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | 37,01 |
| | — la zona D | | 62,90 |
| | — la zona E | | 39,03 |
| | — il Canada | | 56,33 |
| | — la Svizzera | | 16,96 |
| | — le altre destinazioni | | 80,55 |
| | c) superiore a 72 % : | | |
| | 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g : | | |
| | (a) Cottage cheese | 5120 95 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 | | 18,66 |
| | — le altre destinazioni | | — |
| | (b) formaggio fresco alla panna, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore a 70 % | 5120 98 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 | | 52,45 |
| | — le altre destinazioni | | — |
| | ex II. non nominati (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) : | | |
| | ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca : | | |
| | (1) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 % | 5310 11 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona E | | 29,52 |
| | — il Canada | | 42,02 |
| | — le altre destinazioni | | 60,77 |
| | (2) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 % | 5310 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona E | | 35,88 |
| | — il Canada | | 49,38 |
| | — le altre destinazioni | | 76,47 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 04.04 (seguito) | (3) uguale o superiore a 95 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni | 5310 31 | 41,60 55,60 88,86 |
| 23.07 | <p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali ⁽³⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>(II) non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p> | <p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700.33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p> <p>5800 13</p> <p>5800 23</p> <p>5800 32</p> <p>5800 42</p> <p>5800 52</p> <p>5800 62</p> <p>5800 72</p> <p>5800 82</p> <p>5900 12</p> <p>5900 22</p> <p>5900 32</p> <p>5900 42</p> | <p>—</p> <p>21,29</p> <p>27,95</p> <p>34,60</p> <p>41,26</p> <p>47,91</p> <p>—</p> <p>21,29</p> <p>27,95</p> <p>34,60</p> <p>41,26</p> <p>47,91</p> <p>51,23</p> <p>54,57</p> <p>34,60</p> <p>41,26</p> <p>47,91</p> <p>54,57</p> |

- (⁴) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
 - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (⁵) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per 100 kg ;
 - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (⁶) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce o del carbonato di ferro e/o del solfato di ferro e/o del solfato di rame.
- (⁷) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.
- (⁸) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano tali e quali.
- NB :** — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, Andorra, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.
- Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.
 - S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1019/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1569/72, gli importi differenziali per gli Stati membri che mantengono tra le loro monete un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della percentuale che rappresenta la differenza tra :

- il tasso di conversione applicato nell'ambito della politica agricola comune e
- il tasso di conversione risultante dal tasso centrale ;

che ciò induce a prevedere importi differenziali che rimangono fissi fintantoché restano invariati i dati necessari per il loro calcolo ;

considerando che, in virtù del modo di calcolo degli importi differenziali, non vengono fissati importi per i semi raccolti in Danimarca che siano trasformati in tale Stato membro o da esso esportati ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento citato, gli importi differenziali per la Francia, l'Italia, l'Irlanda e il Regno Unito vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della media delle percentuali che rappresentano la differenza tra :

- il rapporto fra il tasso di conversione applicato nell'ambito della politica agraria comune per la moneta dello Stato membro interessato e la parità effettiva di ciascuna delle monete degli Stati

membri che mantengono tra di loro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % e

- il tasso di cambio in contanti rilevato nel corso di un determinato periodo per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui sopra ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72 ;

considerando che per il franco francese occorre calcolare gli importi differenziali sulla base dei corsi di cambio in contanti constatati nel periodo di riferimento compreso fra il 10 e il 16 maggio 1978 ;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 976/78⁽⁸⁾, a decorrere dal 1° luglio 1978, si applicano nuovi tassi rappresentativi per il franco francese, il franco belga, la lira italiana, la sterlina irlandese, la sterlina inglese, il marco tedesco ed il fiorino olandese ; che occorrerà tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ; che la modifica del prezzo all'inizio della prossima campagna può, a causa del funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali nella forma attuale, condurre a vantaggi e svantaggi ingiustificati per gli interessati ; che è possibile evitarli fissando per un periodo transitorio degli elementi differenziati in funzione della prefissazione dell'aiuto e della restituzione all'esportazione da un lato e della messa sotto controllo e della esportazione dei semi di colza dall'altro ;

considerando che, se si applicano i criteri e le modalità di cui sopra, gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali devono essere fissati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.⁽⁸⁾ GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al termine della campagna di commercializzazione 1977/1978 gli elementi di calcolo degli importi differenziali per i semi esportati o sottoposti a controllo a decorrere dal 1° luglio 1978 sono fissati secondo le stesse regole seguite per la fissazione degli importi attualmente applicabili, utilizzando tuttavia i tassi rappresentativi validi a decorrere dal 1° luglio 1978.

Articolo 2

Gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 sono fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

| | Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | |
|--|--|---|--|--------|
| 1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese : | + 0,0750 (a) + 0,0720 (b) | - 0,0750 (b) - 0,0720 (b) | + | - |
| — raccolti in Germania | | | - | - |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | - | 0,0619 |
| — raccolti in Francia | | | - | 0,2019 |
| — raccolti in Danimarca | | | - | 0,0750 |
| — raccolti in Irlanda | | | - | 0,1661 |
| — raccolti nel Regno Unito | | | - | 0,3387 |
| — raccolti in Italia | | | - | 0,2671 |
| 2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi : | + 0,0140 | - 0,0140 | + | - |
| — raccolti in Germania | | | 0,0659 | - |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | - | - |
| — raccolti in Francia | | | - | 0,1493 |
| — raccolti in Danimarca | | | - | 0,0140 |
| — raccolti in Irlanda | | | - | 0,1111 |
| — raccolti nel Regno Unito | | | - | 0,2950 |
| — raccolti in Italia | | | - | 0,2188 |
| 3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese : | Nihil | Nihil | + | - |
| — raccolti in Germania | | | 0,0811 | - |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | 0,0142 | - |
| — raccolti in Francia | | | - | 0,1372 |
| — raccolti in Danimarca | | | - | - |
| — raccolti in Irlanda | | | - | 0,0985 |
| — raccolti nel Regno Unito | | | - | 0,2850 |
| — raccolti in Italia | | | - | 0,2077 |
| 4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese : | - 0,1590 (a) - 0,1173 (b) | + 0,1590 (a) + 0,1173 (b) | + | - |
| — raccolti in Germania | | | 0,2530 | - |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | 0,1755 | - |
| — raccolti in Francia | | | - | - |
| — raccolti in Danimarca | | | 0,1590 | - |
| — raccolti in Irlanda | | | 0,0449 | - |
| — raccolti nel Regno Unito | | | - | 0,1713 |
| — raccolti in Italia | | | - | 0,0817 |

| | Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | |
|--|--|---|--|--------|
| | | | | |
| 5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese : | — 0,3987 (a) — 0,2938 (b) | + 0,3987 (a) + 0,2938 (b) | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,5121 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | 0,4185 | — |
| — raccolti in Francia | | | 0,2068 | — |
| — raccolti in Danimarca | | | 0,3987 | — |
| — raccolti in Irlanda | | | 0,2609 | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | — | — |
| — raccolti in Italia | | | 0,1082 | — |
| 6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese : | — 0,1093 (a) — 0,0427 (b) | + 0,1093 (a) + 0,0427 (b) | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,1992 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | 0,1250 | — |
| — raccolti in Francia | | | — | 0,0429 |
| — raccolti in Danimarca | | | 0,1093 | — |
| — raccolti in Irlanda | | | — | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | — | 0,2069 |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,1211 |
| 7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese : | — 0,2621 (a) — 0,1265 (b) | + 0,2621 (a) + 0,1265 (b) | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,3644 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | 0,2800 | — |
| — raccolti in Francia | | | 0,0890 | — |
| — raccolti in Danimarca | | | 0,2621 | — |
| — raccolti in Irlanda | | | 0,1378 | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | — | 0,0976 |
| — raccolti in Italia | | | — | — |

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1020/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 190/78 della Commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/78⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1978, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 131 del 19. 5. 1978, pag. 10.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 22 maggio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

| | [UC/100 kg ⁽¹⁾] |
|---|-----------------------------|
| Prezzo del mercato mondiale | 22,004 |
| Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione: | |
| — per il mese di maggio 1978 | 22,004 |
| — per il mese di giugno 1978 | 22,004 |
| — per il mese di luglio 1978 | 22,004 |
| — per il mese di agosto 1978 | 21,736 |
| — per il mese di settembre 1978 | 21,736 |
| — per il mese di ottobre 1978 | 19,059 |

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

| | | |
|--------|----------|----------|
| 1 UC = | 3,15665 | DM |
| 1 UC = | 3,35507 | Fl |
| 1 UC = | 48,6572 | FB/Flux |
| 1 UC = | 6,95531 | FF |
| 1 UC = | 8,56656 | Dkr |
| 1 UC = | 0,820513 | £ (GB) |
| 1 UC = | 0,820513 | £ (Irl.) |
| 1 UC = | 1 300,00 | Lit. |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1021/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti menzionati all'articolo 1 di detto regolamento, senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui al suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

considerando che i pomodori pelati, i concentrati di pomodori, i succhi di pomodoro, i succhi d'arancio e le ciliege duracine depicciolate, snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida sono dei prodotti senza aggiunta di zucchero che hanno un'importanza economica ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, segnatamente ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 sono fissate nell'allegato.

2. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/77⁽⁴⁾, si applicano alle esportazioni di concentrati di pomodori definiti in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo in UC/100 kg di prodotto (incluso imballaggio immediato) |
|--------------------------------------|--|--|
| ex 08.11 E | Ciliege sgambate e snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida | 4,00 ⁽¹⁾ |
| ex 20.02 C | Pomodori pelati | 10,00 ⁽¹⁾ |
| ex 20.02 C | Concentrato di pomodori : — con contenuto in estratto secco : — di 12 % e più, ma inferiore a 18 % — di 18 % e più, ma inferiore a 28 % — di 28 % e più, ma inferiore a 36 % — di 36 % e più, ma inferiore a 95 % — 95 % e più | 11,26 ⁽¹⁾ 17,25 ⁽¹⁾ 21,00 ⁽¹⁾ 27,02 ⁽¹⁾ 71,40 ⁽¹⁾ |
| ex 20.07 | Succo di pomodori | 5,00 |
| ex 20.07 | Succo di arance, puro, senza aggiunta di altre sostanze : — non concentrato (di un valor Brix compreso tra 10 e 12 gradi) — concentrato : — per tasso di concentrazione (11 gradi Brix) | 1,74 1,74 |

⁽¹⁾ Per esportazioni verso tutti i paesi terzi, escluso il Nord America.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 25 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati sul mercato belga;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica popolare del Bangladesh di 25 000 tonnellate di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio, in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato del Belgio.
4. Il carico sarà effettuato partendo da Anversa.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 2 giugno 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 2 giugno 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.
2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.
3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 8 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Libano a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati sul mercato belga;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale, verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Libano di 8 000 tonnellate di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio, in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato del Belgio.
4. Il carico sarà effettuato partendo da Anversa.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 2 giugno 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 2 giugno 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua :

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

Il frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Libano deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1024/78 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1978

relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e alle misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, sono adottate misure volte ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari; che nel programma annuale di tali misure, comunicato al Consiglio a norma del paragrafo 3 del predetto articolo, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ha comunicato che intendeva adottare, fra l'altro, misure intese a sviluppare il mercato dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità mediante la ricerca di nuovi mercati e di nuovi prodotti; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione di tali misure;

considerando che è opportuno invitare gli enti, le imprese e gli istituti di ricerca che possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie a presentare precise proposte a tal fine; che occorre prevedere soltanto un finanziamento comunitario parziale delle spese occasionate dai lavori di ricerca;

considerando che devono essere previste modalità per quanto riguarda la durata delle azioni e il versamento dei fondi comunitari agli interessati le cui proposte sono accettate; che è inoltre necessario che la Commissione sia informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1079/77, trattasi di misure che sono da considerarsi come facenti parte degli interventi; che è necessario incaricare gli organismi d'intervento di controllare l'esecuzione delle proposte accettate e di effettuare i relativi pagamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si incoraggiano lavori di ricerca intesi ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità.

Tali lavori sono in particolare :

- a) la ricerca di nuovi mercati o la possibilità di estendere i mercati esistenti per i prodotti lattiero-caseari,
- b) la ricerca di prodotti nuovi o migliorati esportabili,
- c) la ricerca di imballaggi nuovi o migliorati che facilitino il trasporto e la conservazione dei prodotti esportati,
- d) l'esame scientifico degli aspetti nutrizionali del consumo del latte e dei suoi costituenti nei diversi paesi terzi,
- e) l'esame delle possibilità di esportazione a breve, medio e lungo termine verso determinati paesi terzi o gruppi di paesi terzi che non sono importatori tradizionali di prodotti lattiero-caseari comunitari, tenuto conto

- della loro situazione economica,
- del loro fabbisogno di prodotti lattiero-caseari e di merci contenenti tali prodotti,
- del loro regime d'importazione,
- della situazione concorrenziale di altri paesi fornitori.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate fino al 31 marzo 1979, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere convenuto un periodo più lungo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, onde garantire la massima efficacia della misura in questione.

Articolo 2

1. I lavori di ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposti ed attuati da enti, imprese o istituti di ricerche e/o altre organizzazioni o istituti che:

- a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,
- b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.

2. Il finanziamento comunitario è, secondo il caso, limitato alle seguenti percentuali delle spese occasionate dai relativi lavori:

- a) 75 % se i lavori sono proposti ed attuati da un'impresa privata o da un ente che rappresenta il settore lattiero in uno o più Stati membri;
- b) 90 % se i lavori sono proposti da un gruppo ad hoc che rappresenta il settore lattiero nella Comunità e costituito da enti o imprese che ne affidano l'attuazione ad uno o più istituti di ricerca specializzati rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro — in appresso denominata « organismo d'intervento » — proposte precise relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° agosto 1978.

3. Gli organismi d'intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. L'organismo d'intervento trasmette le proposte ricevute alla Commissione nei dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2.

L'organismo d'intervento può allegare a detti documenti le proprie eventuali osservazioni.

Articolo 4

1. Nella proposta devono essere indicati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
- b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente intervengono nell'esecuzione;
- c) il prezzo offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con indicazione sia della ripartizione dell'importo fra le singole voci sia del relativo piano di finanziamento;

d) le modalità secondo le quali dovrebbe essere pagato il contributo comunitario [articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o lettera b)].

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguardano esclusivamente le azioni da attuare nel periodo menzionato all'articolo 1, paragrafo 2.

Tuttavia, un'azione proposta può rientrare in un complesso di azioni a condizione che l'esecuzione di dette azioni non superi di massima la data del 31 marzo 1980. In tal caso devono figurare nella proposta, a titolo indicativo, anche le precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), per l'insieme delle azioni.

3. Una proposta è valida soltanto:

- a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) se è corredata di una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Dopo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accettate.

Prima della conclusione di un contratto può essere chiesto all'interessato di fornire informazioni e/o precisazioni supplementari relative alla sua proposta.

2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accettazione di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e

- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento e
- b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni convenute.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo le indicazioni precisate nella proposta del medesimo:

- a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare,
- b) o quattro acconti di uno stesso importo pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) l'organismo d'intervento constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare;
- b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute;

c) è presentata la prova che l'interessato ha speso il proprio contributo per i fini previsti.

4. Se le condizioni previste al paragrafo 3 non sono adempiute, le cauzioni rimangono acquisite. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato incaricato di una delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presenta alla Commissione e all'organismo d'intervento competente, anteriormente al 1° giugno 1979, una relazione sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione in causa.

2. I risultati dei lavori previsti dal presente regolamento possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione concessa dalla Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1025/78 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1978**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di
applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/78⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 23 segnatamente le condizioni relative alla stipulazione del contratto di ammasso; che l'articolo 24 determina i diversi elementi delle spese di ammasso; che l'articolo 27 prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso della crema di latte; che, per garantire un'applicazione uniforme e per evitare che nella pratica possano sorgere difficoltà di carattere amministrativo, occorre completare le suddette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni relative alla stipulazione del contratto di ammasso, il tasso di conversione in moneta nazionale applicabile agli importi delle spese di ammasso espressi in unità di conto e il tenore di grasso della crema che può formare oggetto di ammasso;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

1. All'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

« 6. Il contratto di ammasso

a) dev'essere stipulato per iscritto ed indicare il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale che deve cadere nel periodo di ammasso di cui all'articolo 28, paragrafo 1;

b) dev'essere stipulato dopo l'entrata del burro all'ammasso e in un termine massimo di un mese dalla data dell'inizio dell'ammasso contrattuale ».

2. Al paragrafo 1 dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 685/69, le disposizioni della lettera c) sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

« c) un importo per giorno di ammasso contrattuale calcolato in funzione del prezzo di acquisto del burro, espresso in moneta nazionale, praticato dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita e di un tasso d'interesse dell'8,50 % all'anno; ».

è aggiunto il seguente comma:

« Gli importi di cui alle lettere a), b) e d) sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno di ammasso che dà diritto all'aiuto in conformità del comma precedente ».

3. All'articolo 27, la prima frase è sostituita dalla seguente:

« L'aiuto all'ammasso della crema può essere accordato soltanto se trattasi di crema pastorizzata prodotta direttamente a partire dal latte, il cui tenore di materia grassa è pari o inferiore all'80 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 per quanto concerne alcune modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che l'esperienza successiva all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 554/78⁽⁴⁾, ha evidenziato la necessità di precisare talune modalità di comunicazione tra gli organismi d'intervento interessati;

considerando che si è ravvisata la necessità di precisare, quando i prodotti sono trasformati da un operatore diverso da quello che li ha acquistati, che il deposito cauzionale destinato a garantire la trasformazione dev'essere costituito dall'acquirente per facilitare il compito degli organismi d'intervento nel caso in cui il deposito cauzionale non possa essere svincolato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

1. L'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

« 3. In caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione della presentazione di una domanda o di un'offerta d'acquisto ».

2. Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 3, paragrafo 3:

« 4. Dopo la conclusione del contratto di vendita, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione una copia certificata conforme del contratto di vendita ».

3. L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Prima della conclusione del contratto di vendita, l'acquirente di cui all'articolo 3 costituisce un deposito cauzionale, destinato a garantire la trasformazione dei prodotti, presso la competente autorità dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione. Tale deposito cauzionale è costituito nella moneta nazionale di tale Stato membro ».

4. All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, i termini « cinque mesi » sono sostituiti dai termini « sette mesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 251 del 10. 10. 1977, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 18. 3. 1978, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1027/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2320/74 nonché modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 571/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che occorre pertanto procedere alla vendita di tali scorte per sgombrare i depositi frigoriferi;

considerando che, nella situazione attuale del mercato comunitario, caratterizzata da prezzi poco elevati, è opportuno far ricorso alle possibilità di vendita sui mercati dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁴⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate da detti organismi possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita per consentire agli esportatori interessati di stabilire le possibilità di esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽⁵⁾, pur prevedendo le deroghe necessarie per l'esportazione dei prodotti, segnatamente in materia di cauzione, nonché di ritiro e di pagamento delle merci;

considerando che è d'uopo prorogare il termine d'esportazione nel caso in cui gli esportatori deside-

rino avvalersi delle possibilità contemplate dal regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/78⁽⁷⁾;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di esportazione di carni vendute dagli organismi d'intervento dimostra che le possibilità di esportazione possono essere sviluppate soltanto se gli operatori, ai fini dell'esecuzione di contratti conclusi con operatori stabiliti nei paesi terzi, dispongono della facoltà di acquistare determinati quantitativi di carni a un determinato prezzo e di procedere alla relativa presa in consegna scaglionandola lungo un periodo relativamente esteso; che tale periodo non deve tuttavia essere superiore a sei mesi; che occorre inoltre prevedere talune condizioni particolari, segnatamente la presentazione di un contratto di esportazione, onde garantire che l'estensione del termine di presa in consegna sia consentita esclusivamente nell'ambito di contratti di esportazione il cui periodo d'esecuzione sia superiore al termine di presa in consegna attualmente previsto;

considerando che, per non scoraggiare gli operatori, si devono autorizzare gli organismi d'intervento a vendere carni da essi prese in consegna dopo la data contemplata dal presente regolamento, qualora i quantitativi disponibili siano inferiori a quelli per i quali sono state presentate domande d'acquisto; che occorre limitare detti quantitativi ai quantitativi necessari ai fini dell'esecuzione dei contratti di esportazione;

considerando che, nell'ambito delle vendite dei prodotti in causa, occorre prorogare il periodo di validità dei titoli di esportazione fissato dal regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 585/77⁽⁸⁾;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(6) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.

(7) GU n. L 40 del 10. 2. 1978, pag. 7.

(8) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.

considerando che, per semplificare la normativa in vigore, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 623/78⁽²⁾; che inoltre occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dallo intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 732/78⁽⁴⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate prese in consegna dagli organismi d'intervento anteriormente al 1° agosto 1977 e destinate all'esportazione.

2. I prodotti, le relative presentazioni e i prezzi di vendita sono fissati nell'allegato.

3. La vendita dei prodotti è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 216/69, fatte salve le disposizioni complementari o derogatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Una domanda d'acquisto è valida soltanto se :

- a) verte su un quantitativo minimo di 20 tonnellate ;
- b) è corredata dell'impegno scritto dell'acquirente di ritirare ed esportare le carni entro un termine di otto settimane a decorrere dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto ; tuttavia, qualora l'acquirente sottoponga le carni al regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69, l'esportazione deve essere effettuata entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto.

2. Le carni sono prese in consegna dell'acquirente entro un massimo di otto settimane dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2 paragrafo 1, lettera b), il termine di presa in consegna e di esportazione delle carni vendute in conformità del presente regolamento

è portato ad un massimo di sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto, a condizione :

- a) che tale domanda sia corredata di una copia certificata conforme di un contratto per l'esportazione di carni bovine congelate, nonché dell'impegno scritto di presentare la domanda o le domande di titolo di esportazione per la destinazione e per il quantitativo indicati nel contratto ;
- b) che il richiedente acquisti quarti posteriori o uno stesso tonnello di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento ;
- c) che il richiedente s'impegni per iscritto a ritirare ed esportare le carni entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere acquistato presso gli organismi d'intervento di vari Stati membri. In tal caso, l'acquirente presenta la domanda o le domande di titolo d'esportazione all'organismo competente dello Stato membro di sua scelta, nonché copie certificate conformi del contratto di cui al paragrafo 1, lettera a) a tutti gli organismi d'intervento interessati, indicando loro il complesso delle domande d'acquisto da lui presentate per la totalità del quantitativo che forma oggetto del contratto.

Il primo giorno lavorativo successivo al deposito delle domande d'acquisto, ogni organismo d'intervento comunica alla Commissione e agli altri organismi d'intervento interessati le domande di acquisto da esso ricevute, indicando i quantitativi di carni sui quali esse vertono, distinti per destinazione, categoria e qualità.

3. Se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali sono state presentate domande d'acquisto, l'organismo d'intervento interessato è autorizzato a vendere, nella misura strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1, lettera a), carni prese in consegna dopo la data contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, ad eccezione delle carni prese in consegna dopo il terzo mese successivo a tale data.

Articolo 4

Il prezzo è pagato via via che le merci escono dal magazzino, proporzionalmente ai quantitativi ritirati e al più tardi il giorno precedente ciascun ritiro.

Articolo 5

1. La cauzione intesa a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento ammonta a :

- 22 UC/100 kg per i quarti anteriori,
- 42 UC/100 kg per i quarti posteriori.

(1) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.

(2) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 17.

(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14.

2. Per le carni vendute in conformità dell'articolo 3, le cauzioni sono svincolate soltanto dopo che sia fornita la prova che l'intero quantitativo oggetto del contratto di esportazione ha raggiunto la destinazione prevista dal contratto stesso.

Articolo 6

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 571/78 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il titolo di esportazione per le carni vendute conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78 è valido dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino alla scadenza del termine di presa in consegna e di esportazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78.

La domanda di titolo e il titolo stesso devono recare:

- a) nella casella 12, una delle diciture seguenti:
- "Carni d'intervento — applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78".
 - "Interventionskød — anvendelse artikel 3, stk.1, i forordning (EØF) nr. 1027/78",
 - "Interventionsfleisch — Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1027/78",
 - "Intervention meat pursuant to Article 3 (1) of Regulation (EEC) No 1027/78",
 - "Viande d'intervention — application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1027/78",
 - "Vlees uit interventievoorraden — toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1027/78".

b) nella casella 13, l'indicazione della destinazione.

Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione. »

Articolo 7

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, al punto « I. Prodotti destinati all'esportazione nello

stesso stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento »:

- a) Il paragrafo 5 e la nota relativa sono soppressi; queste disposizioni restano tuttavia applicabili ai prodotti per i quali il regolamento (CEE) n. 2320/74 resta applicabile;
- b) dopo il paragrafo 9 sono inseriti il seguente paragrafo 10 e la relativa nota a pie' di pagina⁽¹⁰⁾:
- « 10. Regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2320/74 nonché modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 571/78⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 53. »

Articolo 8

Se le quantità disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori alle quantità per le quali sono presentate domande d'acquisto il giorno di entrata in vigore del presente regolamento, dette domande sono considerate presentate contemporaneamente.

Articolo 9

1. Il regolamento (CEE) n. 2320/74 è abrogato. Tuttavia esso resta applicabile alle domande d'acquisto presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Negli atti comunitari in cui si fa richiamo al regolamento (CEE) n. 2320/74 o a determinati articoli di esso, tali richiami sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del medesimo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Prix de vente en unités de compte par 100 kg de produits⁽¹⁾
 Verkaufspreise in Rechnungseinheiten je 100 kg des Erzeugnisses⁽¹⁾
 Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti⁽¹⁾
 Verkoopprijzen in rekeneenheden per 100 kg produkt⁽¹⁾
 Selling price in units of account per 100 kg of product⁽¹⁾
 Salgspris i regningsenheder pr. 100 kg af produkterne⁽¹⁾

DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:

| | |
|----------|---------|
| Bullen A | 120,529 |
| Ochsen A | 118,567 |

— Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:

| | |
|----------|---------|
| Bullen A | 163,577 |
| Ochsen A | 160,801 |

BELGIQUE / BELGIË

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des:
Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:

| | |
|------------------------------|---------|
| Bœufs 55 % / Ossen 55 % | 117,869 |
| Taureaux 55 % / Stieren 55 % | 116,105 |
| Vaches 55 % / Koeien 55 % | 103,760 |

— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:
Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:

| | |
|------------------------------|---------|
| Bœufs 55 % / Ossen 55 % | 159,490 |
| Taureaux 55 % / Stieren 55 % | 157,975 |
| Vaches 55 % / Koeien 55 % | 141,315 |

DANMARK

— Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på
forfjerdingeren af:

| | |
|-----------------|---------|
| Kvier 1 | 95,177 |
| Stude 1 | 96,340 |
| Tyre P | 101,576 |
| Ungtyre 1 | 109,722 |
| Køer med kalv 1 | 86,718 |
| Køer 1 | 84,994 |

— Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler« af:

| | |
|-----------------|---------|
| Kvier 1 | 142,903 |
| Stude 1 | 144,903 |
| Tyre P | 152,897 |
| Ungtyre 1 | 165,389 |
| Køer med kalv 1 | 130,094 |
| Køer 1 | 127,455 |

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau, dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

FRANCE

— *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, les caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des :*

| | |
|------------------------|---------|
| Bœufs R, A, N | 112,706 |
| Jeunes bovins, R, A, N | 109,818 |
| Vaches A, N | 99,295 |

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :*

| | |
|--------------------|---------|
| Bœufs R, A | 175,435 |
| Bœufs N | 159,891 |
| Jeunes bovins R, A | 169,237 |
| Jeunes bovins N | 157,72 |
| Vaches A | 158,865 |
| Vaches N | 138,735 |

IRELAND

— *Forequarters, straight cut at tenth rib, from :*

| | |
|-----------|---------|
| Heifers 2 | 96,302 |
| Steers 1 | 100,924 |
| Steers 2 | 100,924 |
| Cows 1 | 85,713 |

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from :*

| | |
|-----------|---------|
| Heifers 2 | 130,393 |
| Steers 1 | 136,711 |
| Steers 2 | 136,711 |
| Cows 1 | 115,851 |

ITALIA

— *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*

| | |
|-------------|---------|
| Vitelloni 1 | 122,537 |
| Vitelloni 2 | 116,182 |
| Vacche 1 | 98,183 |
| Vacche 2 | 83,357 |

— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :*

| | |
|-------------|---------|
| Vitelloni 1 | 176,877 |
| Vitelloni 2 | 167,782 |
| Vacche 1 | 141,410 |
| Vacche 2 | 118,675 |

NEDERLAND

— *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :*

| | |
|-----------------------|---------|
| Vaarzen, 1e kwaliteit | 108,842 |
| Stieren, 1e kwaliteit | 116,042 |
| Stieren, 2e kwaliteit | 108,249 |
| Koeien, 2e kwaliteit | 87,884 |

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :*

| | |
|-----------------------|---------|
| Vaarzen, 1e kwaliteit | 147,030 |
| Stieren, 1e kwaliteit | 157,225 |
| Stieren, 2e kwaliteit | 146,191 |
| Koeien, 2e kwaliteit | 122,027 |

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— *Forequarters, straight cut at tenth rib, from:*

| | |
|-------------|---------|
| Steers M | 114,639 |
| Steers H | 113,555 |
| Heifers M/H | 112,472 |

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*

| | |
|-------------|---------|
| Steers M | 156,318 |
| Steers H | 154,822 |
| Heifers M/H | 153,325 |

B. Northern Ireland

— *Forequarters, straight cut at tenth rib, from:*

| | |
|------------|---------|
| Steers L/M | 112,507 |
| Steers L/H | 112,507 |
| Steers T | 112,507 |
| Heifers T | 108,850 |

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*

| | |
|------------|---------|
| Steers L/M | 153,374 |
| Steers L/H | 153,374 |
| Steers T | 153,374 |
| Heifers T | 148,326 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2770/77⁽⁴⁾, ha indetto una gara mensile per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento; che i quantitativi di carne messi in gara non sono stati aggiudicati per intero;

considerando che è opportuno mettere in vendita alcuni quantitativi di carni disossate conformemente al regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in carico dagli organismi d'intervento⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno mettere in vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, talune carni bovine disossate, conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽⁶⁾, introducendo tuttavia alcune disposizioni derogatorie che si rendono necessarie soprattutto in materia di pagamento delle merci;

considerando che, durante le operazioni di ritiro dall'ammasso, possono verificarsi casi di forza maggiore; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di prendere in tal caso le misure necessarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento⁽⁷⁾, dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui

l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento⁽⁸⁾, ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 22 maggio al 2 giugno 1978 l'organismo d'intervento tedesco vende sino a 1 000 tonnellate, l'organismo d'intervento danese sino a 3 000 tonnellate, l'organismo d'intervento irlandese sino a 3 500 tonnellate e l'organismo d'intervento britannico sino a 500 tonnellate di carni disossate in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/75.

2. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

3. Le vendite sono effettuate conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e alle disposizioni del presente regolamento.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati al più tardi il giorno precedente ogni ritiro.

⁽⁸⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il primo giorno del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dette domande si considerano presentate simultaneamente.

Articolo 4

Se, per causa di forza maggiore, l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne (1) — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne (1) — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata (1) — Verkoop-prijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton (1) — Selling prices, expressed in units of account per tonne (1) — Salgspriser udtrykt i RE/ton (1)

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | | <i>Bullen A</i> | <i>Ochsen A</i> | | |
| Filets | | 6 950 | 6 950 | | |
| Roastbeef | | 4 000 | 4 000 | | |
| Oberschalen | | 2 750 | 2 575 | | |
| Unterschalen | | 2 625 | 2 575 | | |
| Kugeln | | 2 450 | 2 450 | | |
| Hüften | | 2 360 | 2 270 | | |
| Kniekehlfleisch | | 1 899 | 1 861 | | |
| Hessen | | 1 680 | 1 680 | | |
| Dünnungen | | 1 500 | 1 400 | | |
| 2. DANMARK | | <i>Ungtyre</i> 1. kvalitet | <i>Tyre</i> <i>prima</i> | <i>Stude</i> 1. kvalitet | <i>Kvier</i> 1. kvalitet |
| Mørbrad | | 4 875 | 4 775 | 4 452 | |
| Fileter | | 2 850 | 2 700 | 2 525 | |
| Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af fileter og mørbrad) | | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
| Udbenede forfjerdinger | | 1 760 | 1 700 | 1 629 | |
| Slag og bryst | | 1 300 | 1 200 | 1 200 | |
| 3. IRELAND | | <i>Steers 1, 2 and Heifers 2</i> | | | |
| Fillets | | 6 638 | | | |
| Striploins | | 3 604 | | | |
| Insides | | 2 656 | | | |
| Outsides | | 2 579 | | | |
| Knuckles | | 2 534 | | | |
| Rumps | | 2 909 | | | |
| Cube rolls | | 3 243 | | | |
| Forequarters (excluding cube rolls) | | 1 675 | | | |
| Plates and flanks | | 1 150 | | | |
| Brisket | | 1 451 | | | |
| Shins and shanks | | 1 600 | | | |
| 4. UNITED KINGDOM | | <i>Steers and Heifers</i> | | | |
| Fillets | | 6 883 | | | |
| Striploins | | 3 627 | | | |
| Topsides | | 2 710 | | | |
| Silversides | | 2 551 | | | |
| Thick flanks | | 2 537 | | | |
| Rumps | | 2 761 | | | |
| Clod and sticking | | 1 531 | | | |
| Forerib | | 2 056 | | | |
| Pony | | 1 768 | | | |
| Shins and shanks | | 1 593 | | | |
| Thin flanks | | 995 | | | |
| Flank (plate) | | 995 | | | |
| Briskets | | 1 356 | | | |

- (¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (¹) In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (¹) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

| | |
|---|--|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND : | Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 — Adickesallee 40 D 6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (06 11) 55 04 61/55 05 41, Telex : 04 11 156 |
| DANMARK : | Direktoratet for markedsordningerne, EF-Direktoratet Frederiksborggade 18, 1360 København K, Tlf. (01) 15 41 30, Telex 15 137 DK. |
| IRELAND : | Department of Agriculture, Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 24, Telex 4280 and 5118. |
| UNITED KINGDOM : | Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 West Mall, Reading RG1 7QW, Berks. Telex : 848 302. Tel : 07 34 — 58 36 26. |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7, e l'articolo 25,

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione degli effettivi del patrimonio bovino inducono a modificare i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione della struttura del patrimonio bovino in ciascuno Stato membro inducono a modificare i coefficienti che riflettono la consistenza relativa di ciascuna categoria e qualità nell'ambito delle offerte sul mercato;

considerando che in queste condizioni è necessario adeguare gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, rela-

tivo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 502/78⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 610/77 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta per il calcolo dei prelievi a decorrere dal 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 16.

ALLEGATO I

Coefficients da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità

| | |
|-------------------|------|
| R. f. di Germania | 19,1 |
| Belgio | 3,6 |
| Danimarca | 3,9 |
| Francia | 30,3 |
| Irlanda | 8,1 |
| Italia | 11,1 |
| Lussemburgo | 0,3 |
| Paesi Bassi | 6,1 |
| Regno Unito | 17,5 |

ALLEGATO II

Elementi presi in considerazione per la determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

A. R.F. DI GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

| <i>Mercati</i> | <i>Qualità considerate</i> |
|----------------------|--|
| Bochum | Tutte le qualità |
| Braunschweig | Tutte le qualità |
| Frankfurt am Main | Tutte le qualità |
| Freiburg im Breisgau | Tutte le qualità |
| Hamburg | Tutte le qualità |
| Hannover | Tutte le qualità |
| München | Tutte le qualità |
| Regensburg | Tutte le qualità |
| Augsburg | Tutte le qualità salvo • Ochsena • e • Ochsena B • |
| Kassel | Tutte le qualità salvo • Ochsena • e • Ochsena B • |
| Nürnberg | Tutte le qualità salvo • Ochsena • e • Ochsena B • |
| Stuttgart | Tutte le qualità salvo • Ochsena • e • Ochsena B • |

2. Categorie, qualità e coefficienti

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bullen A | 37,4 |
| Bullen B | 11,0 |
| Bullen C | 1,5 |
| Ochsena A | 1,5 |
| Ochsena B | 0,5 |
| Färsena A | 11,5 |
| Färsena B | 3,1 |
| Färsena C | 0,5 |
| Kühe A | 8,5 |
| Kühe B | 17,2 |
| Kühe C | 6,1 |
| Kühe D | 1,2 |

B. BELGIO**1. Mercato rappresentativo : Anderlecht****2. Categorie, qualità e coefficienti**

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Taureaux 60 % / Stieren 60 % | 16 |
| Taureaux 55 % / Stieren 55 % | 17 |
| Bœufs 60 % / Ossen 60 % | 4 |
| Bœufs 55 % / Ossen 55 % | 5 |
| Génisses 60 % / Vaarzen 60 % | 11 |
| Génisses 55 % / Vaarzen 55 % | 12 |
| Vaches 55 % / Koeien 55 % | 14 |
| Vaches 50 % / Koeien 50 % | 16 |
| Bétail de fabrication / Fabrikatievee | 5 |

C. DANIMARCA**1. Mercato rappresentativo (centro di quotazione): København****2. Categorie, qualità e coefficienti**

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ungtyre, < 500 kg, prima | 32,9 |
| Ungtyre, < 500 kg, 1. klasse | 11,8 |
| Ungtyre, < 500 kg, 2. klasse | 2,3 |
| Tyre, prima | 2,2 |
| Tyre, 1. klasse | 0,4 |
| Tyre, 2. klasse | 0,1 |
| Stude, prima | 0,8 |
| Stude, 1. klasse | 0,1 |
| Stude, 2. klasse | 0,1 |
| Kvier, prima | 6,8 |
| Kvier, 1. klasse | 2,2 |
| Kvier, 2. klasse | 0,3 |
| Køer med kalvetænder, prima | 3,5 |
| Køer med kalvetænder, 1. klasse | 2,5 |
| Køer, 1. klasse | 17,0 |
| Køer, 2. klasse | 8,5 |
| Køer, 3. klasse | 5,1 |
| Køer, 4. klasse | 3,4 |

D. FRANCIA**1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)****a) Bovini giovani**

| <i>Centro di quotazione</i> | <i>Qualità considerate</i> |
|-----------------------------|----------------------------|
| Paris | Jeunes bovins E, U, R, O |

b) Altri bovini

| <i>Merati</i> | <i>Qualità considerate</i> |
|---------------|---|
| Bordeaux | Bœufs U, R, O ; vaches U, R, O, P, A |
| Châteaubriant | Bœufs R, O ; génisses R, O ; vaches R, O, P, A |
| Chemillé | Bœufs E, U, R, O ; génisses E, U, R, O ; vaches U, R, O, P, A ; taureaux U, R |
| Cholet | Bœufs E, U, R, O ; génisses E, U, R, O ; vaches U, R, O, P, A ; taureaux U, R |
| Clisson | Bœufs E, U, R, O ; génisses E, U, R, O ; vaches U, R, O, P, A ; taureaux |
| Fougères | Bœufs R, O ; génisses R, O ; vaches R, O, P, A ; taureaux U, R |
| Lyon | Bœufs U, R, O ; génisses U, R, O ; vaches R, O, P, A |

| | |
|-----------------------------|--|
| Metz | Bœufs R, O ; génisses R, O ; vaches O, P, A |
| Nancy | Bœufs R, O ; génisses R, O ; vaches O, P, A |
| Nîmes | Bœufs R ; génisses R, O ; vaches R, O, P |
| Parthenay | Bœufs U, R, O ; génisses E, U, R, O ; vaches U, R, O, P, A ; taureaux U, R |
| Rouen | Bœufs R, O ; génisses O ; vaches O, P, A ; taureaux R |
| Sancoins | Bœufs E, U, R ; génisses E, U, R, O ; vaches U, R, O, P, A ; taureaux U, R |
| St. Christophe-en-Brionnais | Bœufs E, U, R ; génisses E, U, R, O ; vaches U, R, O, P, A ; taureaux U, R |
| Valenciennes | Bœufs E, U, R, O ; génisses E, U, R, O ; vaches R, O, P, A ; taureaux U, R |

2. Categorie, qualità e coefficienti

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Jeunes bovins E | 62 | 1 |
| Jeunes bovins U | 60 | 3 |
| Jeunes bovins R | 58 | 6 |
| Jeunes bovins O | 56 | 4 |
| Taureaux U | 60 | 1 |
| Taureaux R | 58 | 1 |
| Bœufs E | 60 | 3 |
| Bœufs U | 58 | 6 |
| Bœufs R | 56 | 8 |
| Bœufs O | 53 | 6 |
| Génisses E | 60 | 1 |
| Génisses U | 58 | 3 |
| Génisses R | 56 | 6 |
| Génisses O | 53 | 4 |
| Vaches U | 57 | 4 |
| Vaches R | 54 | 10 |
| Vaches O | 52 | 20 |
| Vaches P | 48 | 9 |
| Vaches A | 45 | 4 |

E. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

| <i>Mercati</i> | <i>Qualità considerate</i> |
|----------------|----------------------------|
| Ballymahon | Tutte le qualità |
| Bandon | Tutte le qualità |
| Athenry | Tutte le qualità |
| Kilkenny | Tutte le qualità |
| Maynooth | Tutte le qualità |

2. Categorie, qualità e coefficienti

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Steers I | 18 |
| Steers II | 13 |
| Steers III | 12 |
| Steers IV | 3 |
| Steers V | 3 |
| Heifers I | 9 |
| Heifers II | 14 |
| Heifers III | 4 |
| Cows I | 9 |
| Cows II | 12 |
| Cows III | 3 |

F. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

| Qualità | Zona eccedentaria | | Zona deficitaria | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | Mercati | Coefficienti di ponderazione speciali | Mercati | Coefficienti di ponderazione speciali |
| Vitelloni 1ª e 2ª qualità | Brescia Cremona Macerata Modena Padova | 67 | Roma | 33 |
| Buoi 1ª e 2ª qualità | Modena Padova Parma | 67 | Roma | 33 |
| Vacche 1ª e 2ª qualità | Cremona Macerata Modena Padova | 67 | Roma | 33 |
| Vacche 3ª qualità | Cremona Modena Padova | 100 | — | — |

2. Categorie, qualità e coefficienti

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di conversione in peso vivo (1)</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Vitelloni 1ª qualità | 58 | 34 |
| Vitelloni 2ª qualità | 54 | 30 |
| Buoi 1ª qualità | 55 | 2 |
| Buoi 2ª qualità | 50 | 4 |
| Vacche 1ª qualità | 55 | 8 |
| Vacche 2ª qualità | 50,5 | 15 |
| Vacche 3ª qualità | — | 7 |

3. Importi correttivi da applicare alle quotazioni registrate sul mercato di Roma

| Categorie e qualità | Importo da aggiungere Lit/100 kg |
|----------------------|----------------------------------|
| Vitelloni 1ª qualità | 1 500 |
| Vitelloni 2ª qualità | 1 500 |
| Buoi 1ª qualità | 1 500 |
| Buoi 2ª qualità | 1 500 |
| Vacche 1ª qualità | 1 700 |
| Vacche 2ª qualità | 1 700 |

(1) Unicamente per il mercato di Roma.

G. LUSSEMBURGO**1. Mercati rappresentativi : Luxembourg e Esch-sur-Alzette****2. Categorie, qualità e coefficienti**

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficiente di conversione in peso vivo</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Bœufs, génisses, Taureaux extra | 56 | 65 |
| Bœufs, génisses, taureaux AA | 54 | 11 |
| Bœufs, génisses, taureaux A | 52 | 1 |
| Vaches extra | 56 | 2 |
| Vaches AA | 54 | 5 |
| Vaches A | 52 | 12 |
| Vaches B | 50 | 4 |

H. PAESI BASSI**1. Mercati rappresentativi : s' Hertogenbosch, Leiden, Zwolle****2. Categorie, qualità e coefficienti**

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Stieren, 1e kwaliteit | 59 | 13 |
| Stieren, 2e kwaliteit | 56 | 9 |
| Vaarzen, 1e kwaliteit | 58 | 11 |
| Vaarzen, 2e kwaliteit | 55 | 7 |
| Koeien, 1e kwaliteit | 56 | 13 |
| Koeien, 2e kwaliteit | 53 | 32 |
| Koeien, 3e kwaliteit | 50 | 10 |
| Worstkoeien | 47 | 5 |

I. REGNO UNITO**1. Mercati rappresentativi**

| <i>Merati</i> | <i>Qualità considerate</i> |
|-------------------------|---|
| a) Gran Bretagna | |
| Aberdeen | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III |
| Ashford | Heifers light, medium/heavy ; |
| Ayr | Heifers medium/heavy ; Cows I, II, III |
| Banbury | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy |
| Boroughbridge | Steers light, medium |
| Bridgnorth | Steers medium ; Heifers light, medium/heavy |
| Bury St. Edmunds | Steers light, medium |
| Carlisle | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy |
| Chelmsford | Cows I, II, III |
| Darlington | Heifers light, medium/heavy |
| Driffield | Steers light, medium |
| Edinburgh | Steers light, heavy ; Heifers light |
| Exeter | Steers medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy |

| | |
|--------------------------|---|
| Gainsborough | Steers light, medium ; Heifers light |
| Gisburn | Cows I, II, III |
| Gloucester | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy |
| Guildford | Cows I, II, III |
| Haywards Heath | Cows I, II, III |
| Hull | Steers heavy |
| Kettering | Steers heavy ; Heifers medium/heavy |
| Kidderminster | Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II |
| Lanark | Steers light, medium ; Heifers light |
| Launceston | Steers heavy ; Heifers medium/heavy |
| Leicester | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II |
| Llangefni ⁽¹⁾ | Steers light, medium ; Heifers light, medium/heavy |
| Malton | Steers light, medium, heavy ; Heifers light ; Cows I, II |
| Maud | Steers medium |
| Northampton | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy |
| Norwich | Steers light, medium heavy |
| Oswestry | Steers light, medium ; Heifers light |
| Perth | Steers medium, heavy |
| Preston | Steers light, medium ; Heifers light ; Cows I, II, III |
| Rugby | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy |
| St. Asaph | Steers light ; Heifers light ; Cows I, II, III |
| Stirling | Steers light ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II |
| Sturminster Newton | Cows I, II, III |
| Truro | Cows I, II, III |
| Tyneside | Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III |
| Welshpool | Steers light, Heifers light medium/heavy |
| Wetherby | Steers medium, heavy |
| York | Steers light ; Heifers light |

b) Irlanda del Nord

| | |
|-----------------------|---|
| Moy ⁽²⁾ | Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E |
| Newry ⁽²⁾ | Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E |
| Omagh ⁽²⁾ | Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L ; Steers and Heifers E |
| Lurgan ⁽²⁾ | Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E |
| Belfast | Cows |
| Clogher | Cows |
| Markethill | Cows |

2. Categorie, qualità e coefficienti

| <i>Categorie e qualità</i> | <i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i> | <i>Coefficienti di ponderazione</i> |
|--|---|---|
| a) Gran Bretagna | | |
| Steers light (380-460 kg) | — | 20 |
| Steers medium (465-555 kg) | — | 21 |
| Steers heavy (560 kg and over) | — | 10 |
| Heifers light (330-395 kg) | — | 13 |
| Heifers medium/heavy (400 kg and over) | — | 12 |
| Cows I | — | 11 |
| Cows II | — | 7 |
| Cows III | — | 6 |

⁽¹⁾ Unicamente da luglio a dicembre.⁽²⁾ Macelli.

b) Irlanda del Nord

| | | |
|--------------------------------|------|----|
| Steers U | 55,5 | 1 |
| Steers LM (medium 196-271 kg) | 54,0 | 17 |
| Steers LH (heavy, over 271 kg) | 55,0 | 16 |
| Steers T | 53,5 | 34 |
| Heifers U/L | 53,5 | 4 |
| Heifers T | 52,5 | 8 |
| Steers and Heifers E | 51,5 | 6 |
| Cows | — | 14 |

3. Coefficienti di ponderazione speciali

| | |
|------------------|------|
| Gran Bretagna | 88,5 |
| Irlanda del Nord | 11,5 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 985/78⁽⁴⁾;

considerando che all'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 938/77, il calcolo dell'importo di base indicato alla nota⁽³⁾ è applicabile, fra l'altro, in conformità del testo attuale, ai prodotti compresi nella sottovoce tariffaria 04.02 B II a) aventi un tenore di sostanza secca lattica non grassa eguale o superiore al 15 % e alla sottovoce 04.02 B II b) avente un tenore di sostanza secca lattica non grassa eguale o superiore al 15 % e inferiore in peso al 25 %; che con questo modo di calcolo ci si propone di tener conto di due elementi: della parte latte e crema di latte e della parte zucchero contenute nel prodotto; che il primo di questi elementi non corrisponde all'effettiva composizione del prodotto e che è opportuno adeguare conseguentemente il modo di calcolo dell'importo di base;

considerando che questo sistema è applicato dal 30 gennaio 1978, data in cui è stato modificato il modo di calcolo degli importi compensativi; che occorre quindi prevedere che il previsto adeguamento venga applicato a decorrere da tale data su richiesta degli interessati;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 938/77,

- a) la nota «⁽³⁾» figurante, nella terza colonna, nella riga corrispondente alla sottovoce 04.02 B II a), secondo trattino, e 04.02 B II b), secondo trattino, è sostituita dalla nota «⁽⁸⁾»;
- b) alla rubrica «note», è aggiunta, in fine, la seguente nota «⁽⁸⁾»:

«⁽⁸⁾ L'importo di base per 100 kg di prodotto compreso nella sottovoce è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) l'importo indicato per 100 kg;
- b) un importo addizionale per ogni per cento costituente il tenore in saccarosio di 100 kg del prodotto netto pari ad un centesimo dell'importo indicato nella parte 7 dell'allegato I del presente regolamento alla sottovoce 17.01 A (non denaturato) della tariffa doganale comune».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1978.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, il modo di calcolo previsto all'articolo 1 si applica a decorrere dal 30 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 17. 5. 1978, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

recante modalità d'applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 6, e l'articolo 27,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regime speciale previsto all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le importazioni del riso nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione ha contemplato, per garantire un medesimo trattamento, la concessione di una sovvenzione per il riso in provenienza dagli Stati membri; che per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo della restituzione è opportuno prevedere la possibilità di fissarla in anticipo;

considerando che la fissazione anticipata alla sovvenzione impone l'adozione di misure che garantiscano, in ciascun caso, l'effettuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un documento di sovvenzione che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per evitare abusi, il rilascio di detto documento deve essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che viene incamerato se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del documento;

considerando che è necessario prevedere modalità d'applicazione per il documento di sovvenzione; che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/77⁽⁶⁾, possono essere rese applicabili al documento di sovvenzione;

considerando che i prodotti esportati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono soggetti ad una destinazione particolare; che è opportuno prevedere che i prodotti interessati vengano scortati fino all'ufficio doganale competente della Riunione dall'esemplare di controllo T n. 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione nel regime di transito comunitario⁽⁷⁾;

considerando che dall'articolo 11 bis e dal relativo considerando risulta che il riso importato sotto il regime previsto in detto articolo è destinato al consumo umano; che il riso che non corrisponde a detta destinazione dev'essere escluso dal beneficio della sovvenzione; che occorre inoltre autorizzare le competenti autorità nazionali a prendere tutte le misure di controllo necessarie per garantire che il riso importato in provenienza o dai paesi terzi o dagli Stati membri raggiunga la destinazione prescritta;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽⁸⁾, contiene talune disposizioni che non si confanno al caso particolare dei prodotti di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76; che occorre pertanto prevedere nel presente regolamento talune disposizioni adeguate alla situazione in causa;

considerando che, tenuto conto degli scambi in corso, occorre adottare delle misure transitorie;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 31. 3. 1975, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 1^o. 7. 1977, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative :

- alla sovvenzione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76,
- alle misure di controllo della destinazione particolare di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, di detto regolamento.

Articolo 2

1. L'importo della sovvenzione è pari all'importo del prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione.

2. Tuttavia, la sovvenzione può essere fissata in anticipo. In tal caso la sovvenzione è pari al prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno della presentazione della domanda del documento di sovvenzione di cui all'articolo 3.

3. Per i prodotti compresi nella sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune, l'importo del prelievo di cui ai paragrafi precedenti è diminuito dell'importo di protezione dell'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

1. Il documento di sovvenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è valido in tutta la Comunità. Esso è rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Il rilascio di questo documento è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare verso la Riunione durante il periodo di validità del documento in oggetto e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Al documento di sovvenzione si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 :

- articolo 3
- articolo 5
- articolo 6
- articolo 7
- articolo 8
- articolo 9, paragrafo 1
- articolo 10
- articolo 11
- articolo 12
- articolo 13
- articolo 15
- articolo 16
- articolo 20

3. Il documento di sovvenzione obbliga ad esportare verso la Riunione, a titolo del documento, la

quantità netta di prodotto designata durante il periodo di validità di detto documento. Qualora la quantità esportata sia inferiore del 7 % o più alla quantità indicata nel documento di sovvenzione, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto. Qualora la quantità esportata ecceda del 5 % o più la quantità indicata nel documento di sovvenzione, essa è considerata esportata a titolo di detto documento.

4. I documenti di sovvenzione sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente, e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

L'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione è presentato all'ufficio presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione. Dopo l'imputazione e l'apposizione del visto da parte dell'ufficio di cui al comma precedente, l'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione è consegnato all'interessato. Il giorno dell'espletamento delle formalità doganali è il giorno durante il quale l'ufficio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la propria volontà di procedere all'esportazione del prodotto in oggetto.

5. Per quanto riguarda il periodo di validità del documento di sovvenzione, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto considerato.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto interessato.

La prova di cui al comma precedente è fornita mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione e, eventualmente, dell'esemplare n. 1, dell'estratto o degli estratti dei documenti di sovvenzione in oggetto, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale ha luogo non appena è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5, terzo comma.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 193/75, se l'obbligo di esportare non è adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato in misura pari alla differenza tra :

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

Tuttavia, se la quantità netta esportata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione, il deposito cauzionale da incamerare è inferiore, per un documento di sovvenzione, a 2 unità di conto, lo Stato membro può svincolare integral-

mente detto deposito. Su richiesta del titolare del documento, gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata e in proporzione alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5, terzo comma, sempre che sia stata fornita la prova che è stata esportata una quantità eguale almeno al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione. Se, salvo caso di forza maggiore, la prova di cui al paragrafo 5 non è stata fornita, nei sei mesi che seguono l'ultimo giorno di validità del documento di sovvenzione, il deposito cauzionale è incamerato.

7. La domanda del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 12 una delle seguenti menzioni scritta in rosso o sottolineata in rosso :

« Documento di sovvenzione riso Riunione — Regolamento (CEE) n. 1418/76, articolo 11 bis ».

« Document de subvention riz Réunion — Règlement (CEE) n° 1418/76, article 11 bis ».

« Tilskudsdokument ris Réunion — Forordning (EØF) nr. 1418/76, artikel 11a ».

« Subventionsdokument Reis Réunion — Verordnung (EWG) Nr. 1418/76, Artikel 11a ».

« Subsidy document for rice exported to Reunion — Regulation (EEC) No 1418/76, Article 11a ».

« Subsidiebewijs rijst Réunion — Verordening (EEG) nr. 1418/76, artikel 11 bis ».

Nella casella 18 è iscritta una delle seguenti menzioni :

« Sovvenzione riso Riunione prefissata il (giorno in cui è stato richiesto il documento) ».

« Subvention riz Réunion préfixée le (date du dépôt de la demande du document) ».

« Tilskud ris Réunion forudastsat den (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet) ».

« Subvention Reis Réunion im voraus festgesetzt am (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument) ».

« Subsidy for rice exported to Reunion fixed in advance on (date on which the application for the document was lodged) ».

« Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend) ».

L'intestazione del titolo d'esportazione o di prefissazione è sbarrata in rosso come pure la casella 17.

8. Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 fino alla fine del terzo mese successivo.

9. Il tasso del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 è di 3 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

1. Per beneficiare della sovvenzione l'interessato è tenuto in particolare :

— a manifestare la propria volontà di beneficiare della sovvenzione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione ;

— a fornire la prova che il prodotto in oggetto è stato immesso in consumo nella Riunione.

2. La prova di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

Per quanto riguarda le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate :

a) le caselle 101 e 103 ;

b) la casella 104, cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni :

— « destinato ad essere immesso in consumo nella Riunione (articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76) » ;

— « bestemt til at overgå til fri omsætning på Reunion (artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76) » ;

— « bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Reunion (Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76) » ;

— « to be released for consumption in Reunion (article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76) » ;

— « destiné à être mis à la consommation à la Réunion (article 11 bis du règlement (CEE) n° 1418/76) » ;

— « bestemd voor consumptie in Réunion (artikel 11 bis van verordening (EEG) nr. 1418/76) ».

c) la casella 106 indicando l'una o l'altra delle seguenti menzioni, a seconda dei casi :

— « sovvenzione riso Riunione applicabile il ... (giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione) » ;

— « tilskud for vis Réunion gældende den ... (dato for toldbehandlingen ved udeførslen) » ;

— « Subvention Reis Réunion anwendbar am ... (Tag der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten) » ;

— « Reunion rice subsidy applicable on ... (date of customs export formalities) » ;

— « subvention riz Réunion applicable le ... (date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation) » ;

— « subsidie rijst Réunion van toepassing op ... (datum van de vervulling van douaneformaliteiten bij uitvoer) » ;

oppure

- « subvention riz Réunion préfixée le ... (date de préfixation) » ;
- « tilskud for ris Réunion forudfastsat den ... (datoen for forudfastsættelsen) » ;
- « Subvention Reis Réunion vorausfestgesetzt am ... (Tag der Vorausfestsetzung) » ;
- « Reunion rice subsidy fixed in advance on ... (date of advance fixing) » ;
- « sovvenzione riso Riunione prefissata il ... (giorno della prefissazione) » ;
- « subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf).

L'ufficio doganale competente della Riunione compila la casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » all'atto dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo del prodotto di cui trattasi.

Articolo 5

1. La sovvenzione è concessa soltanto per i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, sempre che non sia esclusa o considerevolmente ridotta la loro utilizzazione per il consumo umano a causa delle loro caratteristiche o del loro stato. Qualora tali condizioni qualitative non fossero soddisfatte all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo nella Riunione, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 4 deve recare un'apposita annotazione nella casella prevista a tale scopo, mediante una delle seguenti menzioni :

- « prodotto non conforme per una quantità pari a ... kg » (indicare la quantità in cifre ed in lettere) (idem in 5 lingue) (nell'ordine italiano, danese, tedesco, francese, inglese, olandese).

2. La sovvenzione è pagata unicamente su domanda scritta dell'interessato dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale.

3. La pratica relativa al pagamento della sovvenzione dev'essere presentata, salvo casi di forza maggiore, entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, a pena di decadenza.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore tutta o parte della sovvenzione non appena espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione, a condizione che l'importo di questo anticipo maggiorato del 15 % sia garantito dalla costituzione di un deposito cauzionale.

2. L'anticipo, maggiorato del 15 %, è rimborsato in proporzione alle quantità di prodotti per le quali non sono state fornite le prove previste dal presente regola-

mento per beneficiare della sovvenzione entro i termini prescritti. In tal caso, se l'anticipo non viene rimborsato, benché ne sia stata fatta richiesta, il deposito cauzionale costituito viene incamerato in proporzione alle quantità in oggetto.

Tuttavia, la maggiorazione del 15 % non è rimborsata se non è stato possibile fornire le prove su indicate a seguito di caso di forza maggiore.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, si intende per « prodotti destinati ad essere immessi in consumo » i prodotti destinati al consumo umano sia allo stato naturale sia previa trasformazione.

2. Quando i prodotti sono immessi in consumo nella Riunione,

- beneficiando delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, o
- scortati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 4,

le competenti autorità adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire che venga raggiunta la destinazione finale di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Queste misure obbligano, in particolare, i detentori dei prodotti in oggetto a tenere una contabilità che consenta alle competenti autorità di effettuare i controlli che considerino necessari.

3. Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2, primo comma, primo trattino, non abbiano raggiunto la destinazione prescritta, l'importo del prelievo non riscosso all'atto dell'importazione di questi prodotti deve essere corrisposto, salvo casi di forza maggiore, senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili.

Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, non abbiano raggiunto la destinazione prescritta, l'importo della sovvenzione concessa per questi prodotti è recuperata, salvo casi di forza maggiore, senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono corrisposti alle competenti autorità dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo della destinazione finale. Se la sovvenzione è stata pagata con moneta diversa dal franco francese, l'importo della sovvenzione da recuperare è convertito in franchi francesi applicando l'ultimo tasso di cambio alla vendita registrato sul mercato dei cambi di Parigi il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione.

I prodotti di cui al paragrafo 1 non possono essere riesportati dalla Riunione né verso un paese terzo né verso un'altra parte della Comunità.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione:

- le quantità di prodotti per le quali nel corso del mese precedente sono stati chiesti i documenti di sovvenzione di cui all'articolo 3, specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune;
- le quantità per le quali è stata presentata una domanda di pagamento della sovvenzione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune.

2. La Francia comunica ogni mese alla Commissione le quantità di prodotti immesse al consumo

nella Riunione il mese precedente beneficiando delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, su domanda dell'interessato da depositare entro i 7 giorni dalla data di entrata in vigore, il documento per la sovvenzione comporta una data di fissazione in anticipo della sovvenzione, data che si situa nel periodo che va tra l'11 maggio 1978 fino al giorno precedente quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/78 della Commissione, del 25 aprile 1978, che fissa, per il mese di maggio 1978, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 41,83 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato daultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/78;

considerando che per i cetrioli bulgari il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per i cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al comma precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei cetrioli (sottovoce ex 07.01 P della tariffa doganale comune), originari della Bulgaria una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 5,73 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1978.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 114 del 26. 4. 1978, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 877/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 877/78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2711 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1034/78 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1978****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1012/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 9.

(4) GU n. L 131 del 19. 5. 1978, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : | |
| | A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati | 27,11 |
| | B. Zuccheri greggi | 21,99 ⁽¹⁾ |

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 706/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che tale prelievo si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile;

considerando che tali elementi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1111/77; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 ⁽³⁾, l'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 deve essere pari a quello adottato a fini di calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime dei prelievi, è opportuno adottare, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione delle norme di cui sopra si ottengono, per i prelievi applicabili per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1111/77, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 1. 7. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

(in UC)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo per 100 kg di materia secca |
|--------------------------------------|--|--|
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio | 35,11 |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio | 35,11 |